

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in  
Consulente del Lavoro  
a.a. 2021-2022

Titolo tesi: Il caso Thyssenkrupp. Sicurezza sul lavoro tra dolo e colpa.

Relatore: Prof. Giovanni Caruso

Studente: Anna Fortuna



## INDICE

### **CAPITOLO I** **IL CASO THYSSENKRUPP**

1. Introduzione.....	1
2. La ricostruzione dei fatti.....	2
3. La prima sentenza.....	5
4. L'elemento psicologico in relazione all'amministratore delegato.....	8
5. La sentenza d'appello.....	11
6. Il ribaltamento dell'elemento psicologico.....	12
7. La responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25- <i>septies</i> del d.lgs. 231/2001...	15

### **CAPITOLO II**

#### **IL SOTTILE CONFINE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA**

#### **COSCIENTE**

1. Il dolo.....	19
1.1 Le componenti del dolo: rappresentazione e volizione.....	21
2. Le teorie a confronto.....	24
3. Le forme del dolo. La tripartizione inerente alla volontà.....	26
3.1 Il dolo intenzionale.....	27
3.2 Il dolo diretto.....	28
3.3 Il dolo eventuale.....	29

4. Il dolo eventuale e la sottile linea di demarcazione con la colpa cosciente.....	31
4.1 Il criterio dell'accettazione del rischio.....	32
5. Il concetto della ragionevole speranza.....	36

## **CAPITOLO III**

### **LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA CASSAZIONE**

1. I chiarimenti della Suprema Corte.....	41
2. Gli indicatori del dolo.....	45
3. La formula di Frank.....	51
4. Le motivazioni della sentenza n. 38343/2014.....	56
 Bibliografia.....	 61
Giurisprudenza.....	63

## I. IL CASO THYSSENKRUPP

1. Introduzione 2. La ricostruzione dei fatti 3. La prima sentenza 4. L'elemento psicologico in relazione all'amministratore delegato 5. La sentenza d'appello 6. Il ribaltamento dell'elemento psicologico 7. La responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001

### 1. *Introduzione*

I procedimenti per infortuni e malattie professionali sono alquanto frequenti e non di rado si presentano come questioni delicate e difficili. Di conseguenza, hanno reso la prassi in materia un vero laboratorio di sperimentazione di soluzioni teoriche di parte generale del diritto penale, soprattutto in tema di soggetti, di causalità e di colpa. Le fattispecie della vita e dell'incolumità individuale nel settore della sicurezza sul lavoro, vengono considerate nella forma colposa e un rilievo residuale è riconosciuto per le ipotesi dolose di omicidio e lesioni sul luogo di lavoro. Questa residualità, che riguarda la volontà dell'agente, non ha impedito che nella casistica della sicurezza sul lavoro siano stati riscontrati sviluppi anche in tema di dolo.<sup>1</sup>

Il caso Thyssenkrupp rappresenta un caso paradigmatico relativo alla qualificazione dell'elemento soggettivo in ordine a una serie di gravi delitti contro la sicurezza del lavoro come l'omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, l'incendio e l'omicidio. La vicenda è diventata un emblema in materia di sicurezza sul lavoro, perché è il primo caso in Italia nel quale si è giunti a condannare, nel giudizio di primo grado, i vertici

---

<sup>1</sup> CASTRONUOVO D., *I delitti di omicidio e lesioni*, in CASTRONUOVO D. – CURI F. – TORDINI CAGLI S. – TORRE V. – VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2019, 287-288.

imprenditoriali per omicidio, commesso con dolo eventuale, per le morti dei lavoratori<sup>2</sup>. La sentenza di primo grado affermava la responsabilità per omicidio doloso plurimo, a titolo di dolo eventuale, per l'amministratore delegato della società<sup>3</sup>; mentre il secondo grado si è concluso con la condanna di tutti gli imputati a titolo di omicidio colposo plurimo aggravato dalla previsione dell'evento<sup>4</sup>.

Il caso di specie, ricorda l'annosa questione relativa all'individuazione di criteri di demarcazione del dolo eventuale rispetto alla colpa con previsione e ha costretto la dottrina ad analizzare a "trecentosessanta gradi" il tema per potersi, infine, pronunciare. Con la sentenza Thyssenkrupp, la Cassazione, a Sezioni Unite, offre un nuovo approccio rispetto all'orientamento sino ad allora conosciuto per l'individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente e a tal proposito fornisce alcuni indicatori del dolo eventuale.

## 2. *La ricostruzione dei fatti*

Il caso in esame riguarda il noto e drammatico evento verificatosi, nel dicembre 2007, nello stabilimento torinese delle acciaierie ThyssenKrupp, nel quale persero la vita sette dipendenti. Sulla linea di lavorazione Ap15, adibita alle fasi di ricottura e decapaggio, divampò un incendio innescato dalle scintille prodotte dallo sfregamento del nastro di acciaio in lavorazione contro la carpenteria dell'impianto e si alimentò velocemente per il contatto con la carta di lavorazione imbevuta d'olio di laminazione, presente in grande quantità anche lungo il pavimento sotto l'impianto cosparso di olio combustibile. Non fu la prima volta, si erano già verificati eventi simili, senza vittime. Ma in questa occasione

---

<sup>2</sup> L. FOFFANI, *Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell'economia in Italia?*, in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia. Il Impresa e sicurezza.*, Bologna, 2015, 12-13.

<sup>3</sup> Ass. Torino, 15.4.2011.

<sup>4</sup> Ass. App. Torino, 28.2.2013.

divampò un incendio che impedì agli operai di domare le fiamme che, di conseguenza, portarono alla morte dei sette lavoratori. Per gravi carenze di pulizia e di manutenzione, sul luogo di lavoro, erano presenti rilevanti accumuli di carta imbevuta d'olio, che gocciolando dai rotoli di acciaio si univano alle perdite provenienti dai circuiti oleodinamici presenti sull'impianto.

Durante il processo di primo grado emersero le carenze nel sistema di sicurezza, attraverso una serie di testimonianze che spiegarono come la protezione fosse subordinata al costo economico.

Così riferisce alla Corte d'Assise di Torino B. P.: gli incendi «...parlo dell'impianto dove ero io, erano frequenti, erano quasi giornalieri, era una routine gli incendi. Soprattutto in zona saldatura...la procedura diceva che dovevamo intervenire come prime persone noi...(con) estintori e manichette...se non riuscivamo a spegnere noi, chiamare la squadra di emergenza...interna...assolutamente ci era vietato chiamare i Vigili del Fuoco»; «(gli incendi)...erano dovuti al 90% da carta e olio che si depositava sotto i macchinari...è difficile che un rullo in gomma prenda fuoco senza essere alimentato»; «(la presenza di carta e olio lungo le linee)...era quasi normale, però negli ultimi tempi si era accentuata...gli impianti erano abbandonati a se stessi, ecco»; «...(rabbocchi di olio)...rabboccavamo la centralina...(necessità) aumentata nell'ultimo periodo»<sup>5</sup>.

Questo afferma S. F.: (incendi) «...almeno una volta al giorno...soprattutto in zona saldatura...provavamo a spegnerli con estintori o idranti, quello che potevamo utilizzare. Se non ci fossimo riusciti, chiamavamo la squadra di emergenza, una volta chiamati loro, avrebbero deciso se chiamare i Vigili del Fuoco...noi non potevamo assolutamente chiamare i Vigili»; «...una linea comunque sporca, con tante chiazze d'olio e carta

---

<sup>5</sup> Ass. Torino, 15.4.2011.

dappertutto...pulivamo anche noi, sia con la linea ferma sia con la linea in movimento: (le chiazze di olio) ...potevano essere perdite dei tubi o comunque oli di laminazione che veniva perso dai nastri...»<sup>6</sup>.

Leggendo le testimonianze è facile comprendere le dinamiche di trascuratezza in cui riversava lo stabilimento e lo stato di disagio in cui gli operai dovevano prestare la loro attività lavorativa.

In assenza di sensori per le fiamme e di sistemi di allarme automatico, le fiamme si svilupparono velocemente e raggiunsero un tubo flessibile contenente olio idraulico in pressione causandone il cedimento. La nebulizzazione dell'olio a pressione nell'aria determinò istantaneamente la deflagrazione di una violentissima nube di fuoco, c.d. *flash fire*, che si espanse all'improvviso per un'ampiezza di dodici metri ed investì gli addetti alla linea che, nel frattempo, si erano avvicinati per tentare di spegnere le fiamme con degli estintori a breve gittata. Inoltre, le altre misure per cercare di spegnere l'incendio risultarono inefficaci, nemmeno la manichetta dalla quale avrebbe dovuto uscire l'acqua era funzionante, finché esso si propagò ulteriormente e fu domato solo con un lungo intervento dei vigili del fuoco.

Le prime indagini fecero venire alla luce un complessivo degrado dell'impianto: abbondanti ristagni d'olio e carta imbevuta d'olio, la lampadina che indicava il corretto centraggio del nastro era bruciata, quella che segnalava il regolare svolgimento della carta di separazione era mancante, il telefono del pulpito era rotto e i dispositivi di centraggio automatico non funzionavano adeguatamente, gli idranti non avevano pressione sufficiente.

---

<sup>6</sup> Ass. Torino, 15.4.2011.



Nello stabilimento vi era la necessità che venissero adottate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi, rese ancora più essenziali dallo stato di abbandono in cui operava la linea, soprattutto dopo la decisione che lo stabilimento torinese sarebbe stato chiuso e spostato a Terni.

Già nel 2002 si era verificato un incendio all'interno dello stabilimento di Torino, privo di conseguenze per i lavoratori, ma che aveva condotto ad una condanna ai sensi dell'art. 449 c.p. a carico dell'allora presidente del comitato esecutivo della società per non aver installato un sistema di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi. Successivamente, nel 2006, si era verificato un altro incendio devastante, ma questa volta nello stabilimento tedesco di Krefeld, su una linea di ricottura e decapaggio uguale a quella di Torino. A seguito di questo incidente, le linee di Krefeld furono dotate di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi e la TK Stainless iniziò a sollecitare le diverse società del gruppo ad affrontare con misure adeguate il rischio di incendio. Dopo l'incendio avvenuto in Germania, le compagnie di assicurazione avevano valutato il rischio di incendio talmente elevato da imporre per le linee di ricottura e decapaggio, compresa la linea 5 di Torino, una franchigia molto superiore alla precedente. Inoltre, dalle relazioni dei consulenti tecnici delle società assicuratrici si poteva conoscere quanto il rischio di un evento come quello avvenuto nel 2007 nella linea torinese fosse elevato e furono raccomandate le installazioni di sistemi di protezione antincendi automatici.

### *3. La prima sentenza*

La Corte d'Assise di Torino, il 15 aprile 2011, ha condannato l'amministratore delegato di Thyssenkrupp Terni S.p.A a 16 anni e 6 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio

volontario plurimo (artt. 81 comma 1, 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.), e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento (art. 437 comma 2 c.p.), avvinti dall'unicità del disegno criminoso. Agli altri cinque imputati, amministratori e dirigenti della società, sono stati contestati il reato di omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.), il reato di incendio colposo (art. 449, in relazione all'art. 423 c.p.), aggravati dalla previsione dell'evento, e anch'essi condannati per il delitto di cui al 437 comma 2 c.p.; nonché alla reclusione.

Palese come i soggetti garanti della sicurezza per lo stabilimento torinese non avessero adottato una serie di fondamentali misure di protezione collettiva ed individuale, fra cui l'impianto di rivelazione e spegnimento automatico degli incendi, che invece risultavano doverose in presenza dei rischi di incendio caratteristici di quel ciclo produttivo. Numerose, inoltre, furono le carenze sotto il profilo della manutenzione e dei controlli sugli impianti.

La condanna del principale imputato E. H. trova origine in una complessa condotta con profili attivi e omissivi. "Al centro" sta una condotta omissiva che scaturisce da una posizione di garanzia propria dei membri del c.d. *Board*<sup>7</sup>, il comitato esecutivo del C.d.A. L'omessa adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi, in una linea di produzione particolarmente pericolosa, si inserisce in un contesto di rappresentazione della concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Ap15 di Torino, che viene dedotta da una serie di affidabili indicatori per lo più consistenti in precedenti della condotta<sup>8</sup>.

Gli indicatori del momento rappresentativo del dolo vengono in rilievo quando si pensa al precedente incendio nello stabilimento di Krefeld e le conseguenti misure prese nello

---

<sup>7</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, Milano, 2018, 305.

<sup>8</sup> DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 10.1.2012, 143.

stesso per la riduzione del rischio; la valutazione del rischio di incendio da parte delle compagnie assicuratrici che hanno aumentato particolarmente la franchigia; l'investimento per la sicurezza antincendio negli impianti analoghi a quello di Torino della Thyssenkrupp in Germania dopo l'incidente di Krefeld; la raccomandazione del consulente tecnico della compagnia assicuratrice che raccomanda alla Thyssenkrupp l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico; una richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi poco prima del compiersi del fatto in esame e nel quale si descrive la linea produttiva di Torino non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS (gruppo di lavoro acciaio inossidabile)<sup>9</sup>.

Sempre riferendosi all'imputato E. H., la Corte rileva la sussistenza di condotte commissive consistite, in particolare, nel dare disposizioni affinché i fondi già destinati alla messa in sicurezza degli stabilimenti torinesi venissero accantonati in attesa del trasferimento della linea produttiva a Terni, fissato dal medesimo amministratore delegato per il mese di febbraio 2008 (ossia due mesi dopo alla verifica dell'incendio): si tratta, all'evidenza, di decisioni in assenza delle quali non si sarebbero verificate quelle disastrose condizioni produttive che rappresentarono la causa diretta degli eventi lesivi.

L'accettazione del rischio sarebbe riscontrabile nelle condotte, questa volta commissive, dell'amministratore delegato E. H., in particolare nella decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino, essendone già in programma la chiusura, e l'ulteriore decisione di posticipare l'adeguamento della linea Ap15 alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, dei vigili del

---

<sup>9</sup> DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, cit., 143.

fuoco e del WGS, a epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni. Questo, nonostante la linea fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, in uno stabilimento in condizioni di crescente abbandono e insicurezza<sup>10</sup>.

Si tratta di una condotta che l'Assise torinese qualifica come commissiva, mentre secondo parte della dottrina sarebbe opportuno considerarla omissiva<sup>11</sup>. Sono, probabilmente, soluzioni entrambe valide: la condotta può dirsi commissiva se si focalizza l'attenzione sull'atto della posticipazione dell'investimento, mentre può considerarsi omissiva per il profilo del "non aver investito alcunché in sicurezza", nonostante ve ne fosse la necessità. La decisione dell'amministratore delegato si colora di particolare gravità se accostata alle peculiarità della personalità dell'imputato, una persona «preparata, determinata, competente, scrupolosa... con l'obiettivo sempre perseguito ed indicato ai suoi collaboratori e sottoposti di raggiungere in azienda l'obiettivo "infortuni zero" e con una particolare attenzione all'aspetto della "pulizia" negli stabilimenti»<sup>12</sup>.

#### 4. *L'elemento psicologico in relazione all'amministratore delegato*

Nella ricostruzione dell'elemento psicologico nella sentenza di primo grado assume un ruolo preponderante la componente rappresentativa: l'amministratore delegato della Thyssenkrupp aveva diretta e dettagliata conoscenza dello stabilimento di Torino ed era in possesso di un alto livello di preparazione e di esperienza nel settore dell'acciaio, era particolarmente attento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla prevenzione incendi. Quindi la decisione dell'imputato di non investire e di non effettuare alcun intervento di "*fire prevention*" nello stabilimento di Torino, non furono dovute a

---

<sup>10</sup> DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, cit., 143.

<sup>11</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 305.

<sup>12</sup> Ass. Torino, 15.4.2011, 344.

leggerezza<sup>13</sup>. Alla luce di questo, i giudici di primo grado hanno affermato la rappresentazione della concreta possibilità del verificarsi di un incendio e anche di altri infortuni. In particolare, l'imputato in questione è stato ritenuto responsabile di omicidio commesso con dolo eventuale per aver accettato il rischio della verifica di eventi lesivi ai danni dei lavoratori come conseguenza della sua decisione di non fare nulla per la sicurezza degli operai, pur in un quadro rappresentativo di pericolo ampio e nitido. Egli decise di non investire nello stabilimento di Torino azzerando qualsiasi intervento in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi; decise di continuare la produzione in quello stabilimento per quindici mesi dopo l'annuncio ufficiale della sua dismissione; di continuare, sino a che i volumi si presentavano economicamente significativi, a controllare la sola produzione; di abdicare completamente al suo ruolo di datore di lavoro, lasciando che per tutta la materia infortunistica e antincendio a occuparsene fossero i suoi collaboratori di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo<sup>14</sup>.

In primo grado, la Corte ha ritenuto che l'amministratore delegato, pur non avendo avuto di mira l'evento, avesse accettato il rischio a seguito di una decisione con la quale aveva consapevolmente subordinato un determinato bene ad un altro. Il bene subordinato era quello dell'incolumità dei lavoratori; il bene sovraordinato erano gli obiettivi economici aziendali<sup>15</sup>: l'omissione dell'installazione di appropriati presidi antincendio derivava dalla precisa scelta economica di non investire somme di rilevante entità per la messa in sicurezza di un impianto industriale in via di dismissione<sup>16</sup>. I giudici hanno anche tenuto in considerazione la sussistenza o meno di una ragionevole speranza nella non

---

<sup>13</sup> DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, cit., 145.

<sup>14</sup> DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, cit., 147.

<sup>15</sup> Ass. Torino, 15.4.2011, 326.

<sup>16</sup> Ass. Torino, 15.4.2011, 346-347.

verificazione dell'evento, basata sulla previsione del possibile intervento di fattori impeditivi dello stesso. «E. durante il suo esame ha indicato due fattori sui quali confidava sperando che nulla accadesse: la presenza, unico caso tra le linee di trattamento negli stabilimenti del “gruppo” STAINLESS, secondo lo stesso imputato, sulla linea 5 di Torino, di un impianto antincendio a protezione della “sala pompe” (nel locale sotterraneo); le capacità dei suoi collaboratori di Torino. La Corte ritiene che questi due fattori non rendano purtroppo ragionevole la speranza di E. H. Non può certo una persona competente come E. H. ragionevolmente confidare solo su di un impianto neppure a bordo linea. La Corte ha appena indicato solo: perché anche l'altro fattore indicato da E. è privo di ogni consistenza: la competenza, l'attenzione, la preparazione di E. anche in questa materia, delle lavorazioni in corso, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione antincendio, impediscono di ritenere che E. potesse razionalmente confidare nelle capacità dei suoi collaboratori di Torino, tra l'altro in un momento sempre delicato come quello della dismissione di uno stabilimento»<sup>17</sup>.

I reati di omicidio e di incendio sono stati attribuiti agli altri imputati a titolo di colpa “cosciente”, sulla base della diversa considerazione che quando essi hanno posto in essere la condotta nonostante la previsione dell'evento, avevano escluso la possibilità della sua realizzazione, non volendo né accettando il rischio che esso si verificasse, nella ragionevole speranza di poterlo evitare. La differente imputazione sta nel fatto che solo all'amministratore delegato, in virtù della sua posizione apicale, erano riferibili le decisioni di posticipare l'utilizzo di fondi straordinari antincendio. In conclusione, i

---

<sup>17</sup> Ass. Torino, 15.4.2011, 351.

giudici di primo grado hanno ritenuto la speranza nella non verificazione dell'evento irragionevole nell'amministratore delegato e ragionevole negli altri<sup>18</sup>.

##### 5. *La sentenza d'appello.*

Il 28 febbraio 2013 la prima Corte d'Assise d'Appello di Torino ha modificato il giudizio di primo grado, riducendo le pene agli imputati. In particolare, l'amministratore delegato non è stato più ritenuto colpevole di omicidio volontario, ma di omicidio colposo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) passando da una responsabilità a titolo di dolo eventuale ad una di colpa "cosciente" o con previsione.

La corte d'Assise d'appello di Torino ha affermato che il ragionamento del giudice di primo grado mostrava evidenti profili di contraddittorietà. In primo luogo, l'agire in solitudine dell'amministratore delegato è stato ampiamente smentito dalle prove. Le decisioni dell'a. d. non furono solitarie, ma condivise con gli altri dirigenti, frutto della consultazione dei componenti del comitato esecutivo; alcuni imputati avevano peraltro visto in prima persona le condizioni di abbandono delle linee e sapevano del verificarsi continui di incendi. Inoltre, gli stessi avevano notato che l'amministratore non visitava più come prima lo stabilimento di Torino perciò «non si comprende in che modo costoro potessero ragionevolmente sperare che l'amministratore cambiasse improvvisamente indirizzo e ponesse mano da solo alla realizzazione delle protezioni»<sup>19</sup>. Una volta asserito che le decisioni prese dall'a.d. furono condivise con gli altri dirigenti, in appello si è ritenuto che il diverso livello degli imputati nella piramide decisionale dell'azienda non potesse influire sulla ragionevolezza o meno della loro convinzione circa la non

---

<sup>18</sup> K. SUMMERER, *Il caso Thyssenkrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 85.

<sup>19</sup> Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, 144.

verificazione dell'evento. Considerando le conoscenze comuni a tutti gli imputati, la Corte d'Assise d'Appello nega la rilevanza del criterio della ragionevole speranza, cui i giudici di primo grado avevano attribuito un peso decisivo ai fini dell'imputazione del dolo.

#### *6. Il ribaltamento dell'elemento psicologico*

L'irragionevole speranza dell'amministratore delegato che contava sulla non verifica degli eventi di reato, in quanto non poteva contare né sulla capacità tecnica e operativa dei suoi collaboratori, scarsamente competenti e privi di poteri autonomi e di spesa, né sulla capacità di intervento degli operai addetti alla produzione e all'emergenza, viene a mancare dal momento che giornalmente si sviluppavano focolai di incendio e sempre venivano domati con successo, sebbene i mezzi a disposizione fossero inadeguati. Il giudice di legittimità ha sottolineato che la legge prevede espressamente come oggetto dell'accettazione e volizione non il rischio di evento ma esattamente l'evento di reato, quindi «nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata accettata psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, pur di raggiungere i propri obiettivi ad ogni costo, sacrificando il bene di minor valore, mentre nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente»<sup>20</sup>. Altre sentenze di legittimità descrivono la volizione dell'agente come un «agire anche a costo di determinare l'evento»<sup>21</sup>, o un «accettare di pagare un eventuale prezzo pur di poter agire e raggiungere il risultato voluto»<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Cass. Sez. 1, 1.2.2011, n. 10411.

<sup>21</sup> Cass. Sez. 1, 2011, n. 30472. Sez. 4, 2010, n. 11222.

<sup>22</sup> Cass. Sez. 1, 1.2.2011, n. 10411.



Per ricostruire la fattispecie dolosa si deve mettere a confronto l'obiettivo perseguito dall'agente con l'evento di danno non voluto che però è stato previsto come possibile conseguenza della condotta. È proprio questo confronto tra obiettivo perseguito da E. H. e gli eventi dannosi a risolvere in maniera nettamente negativa la verifica ipotetica nel caso in esame. Le condotte commissive ed omissive tenute dall'amministratore delegato, che furono la causa della tragedia, avevano come obiettivo il risparmio e, in modo particolare, l'accantonamento dei fondi stanziati per il sito torinese, in vista del trasferimento degli impianti a Terni. Ciò che ha ribaltato il punto di vista dei giudici di secondo grado è il fatto che agli obiettivi di carattere economico perseguiti dall'a. d. si contrapponevano i danni prevedibili conseguenti alla verifica dell'evento. Come scrissero i giudici nella sentenza d'appello, i danni «in caso di verifica dei reati, per la TKAST sarebbero stati molteplici: anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previsione della morte dei propri dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità (dell'ordine di vari milioni di euro). Si trattava infatti di eventi che prefiguravano la distruzione degli impianti, il blocco della produzione (per Krefeld era stato di ben un anno), il risarcimento dei danni per le morti causate; a tali danni si aggiungevano poi quelli di immagine che, stando all'eco del disastro avvenuto a Krefeld, possiamo stimare anch'essi rilevantissimi, non solo verso l'esterno del mercato ma anche all'interno della holding»<sup>23</sup>. Analizzati questi frangenti, la Corte d'appello conclude che «accettando il verificarsi degli eventi, E. H. non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente»<sup>24</sup>. Questo non è dunque un caso in cui l'evento previsto si rappresenta come il prezzo da pagare per il raggiungimento

---

<sup>23</sup> Ass. Torino, 28.2.2013, 305.

<sup>24</sup> Ass. Torino, 28.2.2013, 305.

dell'obiettivo, è invece la negazione stessa dell'obiettivo. È impensabile che un imprenditore esperto e lucido come E. H. avesse agito in modo tanto irrazionale. Detto questo, non si intende dire che l'amministratore delegato e gli altri imputati non prevedero gli eventi come possibili, ma essi agirono nella convinzione che gli eventi non si sarebbero verificati, «nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario»<sup>25</sup>.

La ragionevole speranza può risiedere anche nella fiducia riposta nell'efficacia di interventi "tamponi" provenienti "dal basso" e non per forza "dall'alto" l'organizzazione aziendale<sup>26</sup>: gli imputati agirono credendo che gli eventi non si sarebbero verificati perché essi confidavano sul fatto che, come avveniva ormai di abitudine nello stabilimento di Torino, gli operai sarebbero intervenuti spegnendo il fuoco. La notte della tragedia, l'intervento degli addetti alla produzione non si riscontrò perché esso non fu immediato a causa di altri fattori. I giudici chiariscono che «questo confidare era intriso di un'enorme imprudenza, in quanto non si era fatto nulla per eliminare alla radice le cause di insorgenza degli incendi, in quanto gli operai non potevano essere costantemente vigili per tutto lo sviluppo dell'impianto, in quanto essi non erano stati informati dei veri rischi che correvano, in quanto il loro compito non era stato sostituito da un sistema di spegnimento automatico, in quanto essi non erano stati comunque dotati di estintori che li avrebbero tenuti a distanza di protezione dalle fiamme, in quanto infine essi non erano stati dotati di indumenti protettivi».<sup>27</sup> Il rischio era evidente e non fu adeguatamente cautelato: per questo motivo i giudici della Corte d'Assise d'Appello ritennero che l'elemento soggettivo fosse da individuare nella fattispecie della colpa "cosciente".

---

<sup>25</sup> Ass. Torino, 28.2.2013, 306.

<sup>26</sup> A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 4.6.2015, 16.

<sup>27</sup> Ass. Torino, 28.2.2013, 308.

### 7. *La responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001*

Il processo ha visto coinvolta anche la Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni Spa, società facente parte del gruppo multinazionale Thyssenkrupp AG, a cui era attribuita la gestione degli stabilimenti di Terni e di Torino. La sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità ai sensi dell'art. 25-septies, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 e l'ha condannata alla sanzione pecuniaria di un milione di euro, disponendo, oltre alle sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di 6 mesi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi ed alla confisca del profitto del reato per una somma di ottocentomila euro, la pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale.

Le difese degli imputati hanno impugnato la sentenza ma le statuizioni nei confronti della società, di cui al d.lgs. n. 231/2001 sono state integralmente confermate in appello.

Come dispone l'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, affinché sia attribuita la responsabilità all'ente, è previsto che i soggetti, facenti parte dell'organizzazione, realizzino il reato presupposto nell'interesse o vantaggio della persona giuridica.

Dottrina e giurisprudenza si sono soffermate nell'interpretare il significato del binomio "interesse o vantaggio", interrogandosi se si tratti di due concetti distinti oppure di un unico criterio d'imputazione.

Secondo a quanto è scritto nella Relazione governativa, l'interesse e il vantaggio andrebbero considerati distinti: secondo un'interpretazione separata, l'interesse connoterebbe la condotta delittuosa della persona fisica in senso soggettivo, richiedendo una verifica *ex ante*; mentre il vantaggio rappresenterebbe, in termini oggettivi, il conseguimento di un beneficio per l'ente, e quindi oggetto di verifica *ex post*<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> CURI F., *L'imprenditore persona giuridica*, IN CASTRONUO D. – CURI F. – TORDINI CAGLI S. – TORRE V. – VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., 150.

Un'interpretazione analoga si trova in una pronuncia significativa della Cassazione, risalente al 2005: «i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio oggettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente»<sup>29</sup>.

Un diverso orientamento, afferma che i due termini si riferirebbero ad un unico concetto, una endiadi, nella quale l'unico criterio rilevante sarebbe l'interesse, invece il vantaggio costituirebbe una sorta di variabile casuale, ovvero una mera eventualità. In questa visione prevale una concezione superiore di interesse, inteso in senso oggettivo in rapporto alla condotta dell'autore del reato<sup>30</sup>. Questo concetto viene affermato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 231: l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Di conseguenza, si romperebbe il rapporto di immedesimazione organica, ragion per cui il fatto commesso, pur tornando di fatto a vantaggio dell'ente, non potrebbe più ritenersi come fatto suo proprio ma si tratterebbe di un vantaggio fortuito<sup>31</sup>.

Ciò, d'altra parte, trova conferma nell'art. 12, comma 1, lett. a, d.lgs. 231, che fissa uno dei casi di pagamento della sanzione pecuniaria ridotta della metà, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. L'interesse della *societas* potrà, dunque,

---

<sup>29</sup> Cass. pen., sez. II, 20.12.2005, n. 3615, 75.

<sup>30</sup> DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 28.10.2012, 34.

<sup>31</sup> Cass. pen., sez. VI, 23.6.2006, n. 32627, 89.

essere anche soltanto parziale e marginale, mentre il vantaggio potrà anche concretamente mancare, senza che ciò porti ad escluderne la responsabilità<sup>32</sup>.

Con l'inserimento dell'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità della persona giuridica ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è posto fin da subito il problema dell'adattabilità a queste figure di reato dei due criteri ascrittivi della responsabilità. Il dubbio sta nel fatto che sembra altamente improbabile il caso di un apicale che provochi colposamente la morte o la lesione aggravata di un lavoratore, nell'interesse o vantaggio dell'ente: quest'ultimo finisce per subire un danno molto grave, provocato da un evento che incide negativamente sia sul piano patrimoniale che su quello dell'immagine<sup>33</sup>.

Definitivamente, le Sezioni Unite, confermando il trattamento sanzionatorio deciso dai giudici di primo grado, hanno rilevato che tutti i presupposti richiesti dalla normativa in tema di responsabilità amministrativa risultavano integrati e provati dall'accusa: gli amministratori apicali sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; i reati sono stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che dal mancato adeguamento dell'impianto nell'unità produttiva di Torino, destinata all'imminente chiusura, ha conseguito un indubbio risparmio economico; la società non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati come quello verificatosi, né si è dotata di un adeguato organo di controllo che vigilasse sul funzionamento e sull'osservanza di tale modello.

---

<sup>32</sup> CURI F., *L'imprenditore persona giuridica*, in CASTRONUO D. – CURI F. – TORDINI CAGLI S. – TORRE V. – VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 151.

<sup>33</sup> AMATO D., *Infortuni sul lavoro e responsabilità "231": dalle sentenze sul caso "Thyssenkrupp" un avvallo definitivo?*, in *Riv. 231*, 6.11.2014, 3.

La Suprema Corte ha recepito nella sentenza in esame la teoria maggioritaria della dottrina in base alla quale il criterio dell'interesse o vantaggio deve essere riferito alla condotta, rappresentata dalla violazione della regola cautelare e non all'evento verificatosi cioè la morte o le lesioni del lavoratore<sup>34</sup>. Quest'ultima ha infatti chiarito che «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico»<sup>35</sup>. È ben possibile, infatti, che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare, e quindi colposa, sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio, in questo caso costituito nel risparmio di spesa.

La Corte di Cassazione conclude sul punto affermando che «è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente»<sup>36</sup>.

A fronte della decisione di legittimità, si può ormai affermare come la questione della compatibilità fra illeciti colposi e responsabilità degli enti sia oggi, definitivamente, superata in senso positivo<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> CURI F., *L'imprenditore persona giuridica*, in CASTRONUO D. – CURI F. – TORDINI CAGLI S. – TORRE V. – VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 155.

<sup>35</sup> Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, 207.

<sup>36</sup> Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, 207.

<sup>37</sup> AMATO D., *Infortuni sul lavoro e responsabilità "231": dalle sentenze sul caso "Thyssenkrupp" un avvallo definitivo?*, cit., 7.

## II. IL SOTTILE CONFINE TRA DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE

1. Il dolo 1.1. Le componenti del dolo: rappresentazione e volizione 2. Le teorie a confronto 3. Le forme del dolo. La tripartizione inerente alla volontà 3.1. Il dolo intenzionale 3.2. Il dolo diretto 3.3. Il dolo eventuale 4. Il dolo eventuale e la sottile linea di demarcazione con la colpa cosciente 4.1. Il criterio dell'accettazione del rischio 5. Il concetto della ragionevole speranza

### 1. *Il dolo*

Il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva dei delitti<sup>1</sup> in quanto l'art. 42, comma 1, del codice penale, stabilisce che «nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge». Il dolo è sempre sufficiente a fondare la responsabilità: rappresenta la forma prototipica della volontà colpevole, perché esprime il nesso psichico più stretto ed immediato tra il fatto e il suo autore<sup>2</sup>. Esso «esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza (...). Esso è coscienza e volontà in relazione agli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, ovvero rappresentazione e volizione del fatto di reato»<sup>3</sup>. La dottrina tradizionale considera il dolo la forma più grave di colpevolezza: l'aggressività dell'azione commessa con dolo è avvertita non solo dalla vittima, ma anche dal contesto sociale, che “non accetta” i reati commessi intenzionalmente<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> *Compendio di diritto penale. Parte generale*, a cura di R. Pezzano Ariccia, 2019, 136.

<sup>2</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2019, 246.

<sup>3</sup> Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, 146.

<sup>4</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, Milano, 2018, 16.

Secondo l'art. 43, comma 1, c.p., «il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». «Non accadimento semplicemente desiderato, sperato, ma “conseguenza”, esito che dipende dal consapevole attivarsi od omettere»<sup>5</sup>. Quando la previsione normativa parla di responsabilità a titolo di colpa o di preterintenzione, che è normalmente stabilita a titolo di dolo, quest'ultima risulta sempre più grave perché sul piano della colpevolezza, l'agente doloso è sempre più rimproverabile di quello che ha agito con colpa, perché il primo, a differenza dell'altro, mette in discussione la validità precettiva della norma giuridica, attentando alla stabilità dell'ordinamento<sup>6</sup>.

Dal primo comma dell'art. 43 c.p. si deduce che gli elementi strutturali del dolo sono: la rappresentazione, ovvero la visione anticipata di tutti gli elementi significativi del fatto che costituisce reato; e la volontà, cioè il volere diretto all'effettiva realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa<sup>7</sup>.

Il citato art. 43 c.p. afferma in modo chiaro che oggetto di previsione e di volizione deve essere l'evento dannoso o pericoloso.

La nozione di evento è controversa in dottrina: se si segue la tesi dell'evento in senso naturalistico come risultato eziologicamente riconducibile all'azione tipica si perviene alla conseguenza di dover ritenere la definizione legislativa non comprensiva dei reati di pura condotta. L'art. 43 c.p. spiega che il dolo è insito nell'evento dannoso o pericoloso che, nella sua dimensione naturalistica, non è presente in tutte le fattispecie di reato,

---

<sup>5</sup> Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, 147.

<sup>6</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 246.

<sup>7</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1980, 284.



infatti, vi sono reati di evento ma anche reati di mera condotta. Tuttavia, l'evento naturalistico, anche non essendo previsto in tutti i reati, non è indispensabile per l'esistenza del fatto di reato stesso.

Al fine di definire quale sia l'oggetto del dolo, l'art. 47 c.p., che disciplina l'errore sul fatto, individua in negativo ciò cui deve necessariamente riferirsi l'atteggiamento psichico del soggetto<sup>8</sup>. Questo perché, a differenza delle cause oggettive, che escludono in radice il reato, quelle soggettive, alle quali appartiene l'istituto dell'errore, escludono il dolo, ossia escludono l'elemento soggettivo.

L'errore esclude la punibilità quando esso investe il fatto che costituisce reato, ovvero sia uno degli elementi essenziali del fatto tipico: la condotta e l'evento. L'errore qui disciplinato è quello che incide sul processo formativo della volontà, ne deriva che se l'agente si rappresenta erroneamente un elemento essenziale del fatto tipico, non si può affermare l'esistenza del dolo<sup>9</sup>.

Come emerge dalla lettura dell'art. 43, comma 1 c.p. con gli artt. 47 comma 1 e 59 comma 4 c.p. Essi stabiliscono rispettivamente che l'errore sul fatto che costituisce il reato e l'erronea supposizione di cause di giustificazione escludono la punibilità a titolo di dolo, lasciando sussistere una restante responsabilità a titolo di colpa se l'errore è determinato da colpa e il fatto è previsto come colposo<sup>10</sup>.

### 1.1. *Le componenti del dolo: rappresentazione e volizione*

La rappresentazione consiste nella conoscenza dei fattori precedenti e concomitanti alla condotta e nella previsione delle eventuali conseguenze che ne scaturiranno. Essa cioè

---

<sup>8</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 247.

<sup>9</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 60.

<sup>10</sup> CERQUETTI G., *La rappresentazione e la volontà dell'evento nel dolo*, Torino, 2004, 2.

deve avere come oggetto il fatto nel suo insieme, quindi il momento rappresentativo del dolo si riferisce a tutti gli elementi del fatto tipico, ma la rappresentazione o previsione non implica che il delitto debba essere stato programmato in anticipo perché la volontà può nascere anche all'improvviso. L'agente si rappresenta la futura verifica del reato come conseguenza della propria azione od omissione, egli deve essere consapevole del valore degli elementi del fatto tipico di reato, non importa che egli ne comprenda il valore giuridico o extragiuridico: è sufficiente la c.d. valutazione parallela nella sfera del laico, cioè una comprensione del fatto in senso atecnico, parte di un contesto socioculturale dell'uomo comune<sup>11</sup>. L'elemento intellettuale, quindi, risulta dalla conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e dalla previsione degli eventi futuri rispetto alla condotta<sup>12</sup>. Nell'esaminare il momento in questione si deve accennare anche la problematica riguardante lo stato di dubbio: quest'ultimo si distingue dall'ignoranza, perché consiste nella presenza simultanea di due diverse rappresentazioni della realtà. Per esempio, Tizio, nel dubitare che l'oggetto di cui s'impossessa possa essere di altri, ben si rappresenta la possibilità di commettere un furto; agendo nonostante lo stato di incertezza, egli finisce con "l'accettare il rischio" che la cosa sia veramente di proprietà altrui, e ciò si ritiene che giustifichi un'imputazione dolosa, poiché il dubbio contraddistingue la forma meno intensa di dolo e cioè quella del dolo eventuale<sup>13</sup>.

La consapevolezza di tutti gli elementi essenziali della fattispecie di reato deve esserci nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica<sup>14</sup>; deve trattarsi di una conoscenza effettiva e non meramente potenziale, perché quest'ultima può rilevare

---

<sup>11</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 251.

<sup>12</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 58.

<sup>13</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 66.

<sup>14</sup> MARINUCCI G., *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 2003, 377.

ai fini della colpa<sup>15</sup>. Non si deve intenderla come una rappresentazione “ad alta definizione” ma una rappresentazione della fattispecie nel suo insieme abbastanza nitida, sufficiente per concedere all’autore di comprenderne la rilevanza sociale, cioè se il soggetto è capace di visualizzare mentalmente la circostanza penalmente rilevante, anche solo per un breve momento, il dolo deve ritenersi sussistente<sup>16</sup>.

Ai fini della sussistenza del dolo non basta la visione anticipata del fatto che costituisce reato, occorre anche la risoluzione che deve essere seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato, però essendo essa puramente interna all’agente, occorre che ne consegua la proiezione della volontà verso la produzione dell’evento stesso<sup>17</sup>. La volontà consiste nell’intenzione di realizzare, attraverso la propria condotta, tutti gli elementi che compongono il reato, è la consapevole realizzazione dell’evento. In quanto il reato è la violazione di un comando imposto dalla legge, la disobbedienza, la ribellione è piena e completa quando il soggetto ha voluto il fatto vietato<sup>18</sup>.

La volontà deve essere libera, sana, capace di azione e non viziata da errore: solo quando sussistono tutte queste caratteristiche, la volontà può integrare il dolo ai sensi dell’art. 43 c.p. ed è necessario inoltre, che tanto la condotta, quanto l’evento, quando esiste, siano voluti. Quando il reato è di pura condotta, si ritiene sufficiente che il soggetto abbia voluto l’azione o l’omissione che costituisce reato<sup>19</sup>. È evidente come la norma in questione vuole far risaltare la componente volitiva della fattispecie in esame: «l’evento deve essere preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Non

---

<sup>15</sup> MARINUCCI G. – DOLCINI E. – GATTA G. L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018, 248.

<sup>16</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 68.

<sup>17</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 284.

<sup>18</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 284.

<sup>19</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 70.

accadimento semplicemente desiderato, sperato, ma conseguenza, esito che dipende dal consapevole attivarsi od omettere»<sup>20</sup>.

La volontà deve essere presente al momento in cui il fatto è commesso, cioè contestuale alla condotta: non ha rilievo il cosiddetto dolo susseguente, né il dolo antecedente. Proprio perché la volontà rileva come espressione di un potere di conformazione alla realtà, e non come mero dato psicologico; è privo di rilevanza sia il dolo antecedente che il dolo susseguente: occorre che il dolo sussista al momento del fatto e perduri per tutto il tempo della condotta tipica. Quindi l'eventuale venir meno della volontà in senso strettamente psicologico è privo di rilevanza, ove l'agente non sia più in grado di incidere sullo svolgimento degli accadimenti. Il dolo susseguente si ha quando la volontà di scatenare l'evento nasce dopo la condotta; il dolo antecedente, invece, si ha quando la volontà di commettere il reato è antecedente al fatto ma questa viene meno in un momento successivo, sicché l'evento viene realizzato senza volontà e si potranno eventualmente riconoscere solo caratteri colposi<sup>21</sup>.

Non sono poche le difficoltà che si presentano laddove si intenda stabilire in quali casi la conseguenza del comportamento dell'agente può considerarsi da lui voluto, ecco perché il richiamo alle due teorie che, in via principale, hanno avviato il dibattito.

## *2. Le teorie a confronto*

La necessaria presenza nella nozione dell'art. 43 c.p. delle due componenti costituisce il punto di incontro di due visioni, una specie di compromesso con il quale il Legislatore del 1930 intendeva conciliare le teorie che al tempo si fronteggiavano e che, nella ricerca

---

<sup>20</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 147.

<sup>21</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 73.

del valore intrinseco del dolo accordavano preminenza una alla volontà e l'altra alla rappresentazione.

Secondo la teoria della rappresentazione (*Vorstellungstheorie*), nella struttura dell'elemento psicologico del reato è dominante il momento intellettuale o della rappresentazione, basato sul presupposto che la volontà abbia ad oggetto soltanto la condotta in senso stretto<sup>22</sup>, in quanto movimento corporeo dominabile dall'uomo, e non l'evento, che è l'esito di un processo fisiologico normalmente estraneo al suo controllo. Questo, piuttosto, costituisce lo scopo dell'azione, che può essere soltanto oggetto di rappresentazione da parte dell'agente. La volontà, secondo i seguaci di tale teoria, si esaurisce nel dare impulso ai nervi motori, determinando cioè un movimento del corpo, mentre l'evento, che dipende anche da circostanze estranee all'agente, può essere soltanto previsto<sup>23</sup>. Da una visuale strettamente psicologica si afferma, dunque, che le conseguenze del comportamento corporeo non possono essere volute in senso stretto, perché «la situazione mentale del soggetto verso tali avvenimenti può configurarsi solo come rappresentazione o sentimento (desiderio, avversione ecc.)»<sup>24</sup>.

La teoria della volontà (*Willenstheorie*) contesta la tesi precedente sostenendo che proprio perché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo<sup>25</sup>, allora il vero punto di mira della volontà è un avvenimento esteriore e, cioè, l'evento naturalistico<sup>26</sup>. Questa visione alternativa predilige il momento strettamente volitivo dell'impulso doloso, ritenendo che non solo la condotta materiale, ma anche gli altri elementi del fatto tipico possano e debbano essere

---

<sup>22</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 19.

<sup>23</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 88.

<sup>24</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 289.

<sup>25</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 251.

<sup>26</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 288.

oggetto di volizione, compreso l'evento. In questo senso, il momento rappresentativo non viene meno, ma costituisce un implicito presupposto della volizione. La volontà, quindi, non abbraccia solo il movimento muscolare, come sostiene la teoria della rappresentazione, ma anche l'evento provocato. E nel concetto di volontà dell'evento rientrano sia l'accettazione del rischio che l'evento si verifichi, sia il dubbio.

Il Codice Rocco ha accolto una soluzione di compromesso tra le due prospettive: se è vero, come asserito dai sostenitori della teoria della rappresentazione, che alcuni elementi sono oggetto di volontà - come la condotta materiale - e altri solo di rappresentazione - come l'evento - che l'agente si rappresenta sotto forma di previsione, è altrettanto vero che la rappresentazione si interseca con la volontà, costituendone un presupposto. Infatti, non si può avere una reale volontà se non ci si rappresenta la realtà nella quale si sta operando: di conseguenza, non è possibile trattare i due piani in maniera radicalmente separata perché è decisivo il rapporto tra lo scopo e l'effetto<sup>27</sup>.

### *3. Le forme del dolo. La tripartizione inerente alla volontà*

Il dolo assume forme diverse e per questa ragione può presentare una gravità maggiore o minore: la disposizione dell'art. 133 c.p. disciplina l'esercizio del potere discrezionale del giudice stabilendo al comma 1, n. 3, che la gravità del reato va desunta anche dall'intensità del dolo<sup>28</sup>.

In relazione all'aspetto volitivo del dolo e, dunque, alla componente psicologica della volontà si possono classificare differenti forme di dolo. Il rapporto di rappresentazione e volontà della fattispecie di reato si manifesta in maniera profondamente diversa a seconda delle forme di dolo riconosciute dal sistema penale italiano. Specificamente, sulla base

---

<sup>27</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 23.

<sup>28</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 301.

dell'intensità dell'elemento volitivo, si distinguono il dolo intenzionale, il dolo diretto e il dolo eventuale: il massimo grado di espansione della volontà avviene con il dolo intenzionale, successivamente esso si contrae quando ci troviamo nella fattispecie del dolo eventuale<sup>29</sup>.

Alcuni autori ritengono che l'intensità del dolo dipenda dal grado di coscienza con cui è stata posta in essere l'azione delittuosa. La durata della ponderazione dei motivi, che nascono nella coscienza dell'agente, è essenziale per comprendere il valore che il reo attribuisce alla sua condotta.

Si deve ricordare che il dolo è un atteggiamento psichico contrario alla legge e in questo contesto si deve considerare il peso anche della consapevolezza, maggiore o minore, del carattere antisociale dell'azione e della sua contraddittorietà all'ordinamento.

### 3.1. *Il dolo intenzionale*

Il dolo intenzionale, o diretto di primo grado, rappresenta il più elevato livello di intensità dolosa che si caratterizza per l'influsso motivante che la prospettiva di commettere il fatto di reato esercita sulla psiche dell'agente. In questa forma di dolo, la componente volitiva raggiunge il suo massimo grado, poiché l'agente mira alla realizzazione della condotta criminosa ovvero alla causazione dell'evento<sup>30</sup>. Proprio per il grado di volontà che caratterizza il dolo intenzionale è la forma che, sul piano dogmatico, si presenta meno problematica in quanto non è di interesse indagare sugli scopi ultimi o ulteriori dell'agente, ma è sufficiente constatare che il fatto tipico di reato è stato perseguito e voluto come scopo della condotta<sup>31</sup>; anche perché è considerata «l'espressione tipica

---

<sup>29</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 98.

<sup>30</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 152.

<sup>31</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 99.

dell'elemento soggettivo doloso»<sup>32</sup>. La componente rappresentativa, che svolge un ruolo marginale<sup>33</sup>, invece, può alternativamente consistere nella certezza, nella probabilità o possibilità che l'evento si verifichi come obiettivo che l'agente si propone di raggiungere<sup>34</sup>.

### 3.2. *Il dolo diretto*

Il dolo diretto, o dolo diretto di secondo grado, si configura quando la realizzazione della fattispecie criminosa, pur non costituendo il fine cui è diretta la condotta, è rappresentata e prevista dall'agente come una conseguenza sicura o altamente probabile<sup>35</sup>. Esso si configura quando il soggetto che mette in atto la condotta si rappresenta con certezza tutti gli elementi della fattispecie contraria all'ordinamento e si rende conto che il suo comportamento sicuramente la integrerà<sup>36</sup>; quest'ultima è voluta in senso pieno e diretto anche se non è la causa motrice della condotta perché il risultato rappresenta per l'agente solo uno scopo intermedio<sup>37</sup>.

In questa forma di dolo, il soggetto non agisce al fine di commettere il fatto tipico, sicché rientrano nel caso di specie anche le conseguenze accessorie o collaterali rispetto allo scopo<sup>38</sup>: il dolo diretto si configura quando la realizzazione del reato non è l'obiettivo finale collegato alla condotta, ma costituisce soltanto uno strumento necessario perché l'agente realizzi lo scopo perseguito<sup>39</sup>.

---

<sup>32</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 152.

<sup>33</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, Milano, 1999, 186.

<sup>34</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 252.

<sup>35</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale*, cit., 191.

<sup>36</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 152.

<sup>37</sup> PROSDOCIMI S., *Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 133.

<sup>38</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale*, cit., 192.

<sup>39</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 105.



Il dolo di secondo grado è caratterizzato dalla preponderanza del profilo rappresentativo su quello volitivo: l'agente sa che, se decide di agire, la sua condotta sboccherà certamente, o quasi certamente, in un fatto di reato; quest'ultimo può considerarsi voluto, nonostante non sia riscontrabile intenzionalità del risultato, perché il reo era certo che, tenendo la condotta, avrebbe causato il realizzarsi del reato stesso<sup>40</sup>.

Nel dolo diretto, il risultato lesivo non è voluto tanto quanto nelle ipotesi di dolo intenzionale perché nel primo caso, l'offesa non può ritenersi voluta in senso strettamente psicologico, ma soltanto perché il soggetto la ritiene necessariamente connessa al risultato che vuole perseguire<sup>41</sup>.

Rispetto alla forma del dolo eventuale, che è quella caratterizzata dal minor grado di volizione da parte dell'autore, il dolo diretto rappresenta il grado più elevato di riprovevolezza della scelta compiuta sulla base della piena adesione all'offesa anche se il risultato lesivo non si può considerare voluto alla stessa maniera di quanto accade nelle ipotesi di dolo intenzionale<sup>42</sup>.

### 3.3. *Il dolo eventuale*

Il dolo eventuale, o dolo indiretto, è considerato una tra le figure più difficili e discusse del diritto penale. Il dolo eventuale rappresenta la forma meno intensa di dolo: dall'aggettivo "eventuale" si evince che quest'ultimo non riguarda il dolo, ma il risultato possibile, appunto eventuale, cui il dolo si riferisce<sup>43</sup>.

Parte della dottrina riconosce che il dolo eventuale sia una forma a sé stante e non semplicemente una forma racchiusa nella fattispecie del dolo perché ritiene che il dolo

---

<sup>40</sup> EUSEBI L., *Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 2000, 31.

<sup>41</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale*, cit., 192.

<sup>42</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 107.

<sup>43</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 252.

indiretto sia già fatto tipico e abbia una tipicità oggettivo-soggettiva propria: teoricamente si può dire che esso sia una forma del tutto autonoma, un normotipo, con una sua tipicità e una sua colpevolezza distinte.<sup>44</sup>

Sebbene la figura del dolo eventuale si sia sviluppata in relazione ai reati d'evento, si può affermare che è possibile versare in dolo eventuale anche quando si commette un reato di mera condotta, ossia quando ad essere accettato è l'evento in senso normativo cioè l'offesa al bene protetto; un'offesa, in questo caso, rappresentata non come certa, ma come possibile. Infatti, l'ordinamento penale non richiede che il soggetto abbia agito con un determinato fine per potersi parlare di volontà dell'evento: per integrare la fattispecie in questione è sufficiente che l'agente lo abbia considerato come possibile e che egli ne abbia accettato il rischio<sup>45</sup>.

Di particolare rilevanza è il piano di accertamento probatorio per verificare se sussista o meno il dolo eventuale<sup>46</sup>. Il giudice deve investigare «se l'agente si sia lucidamente raffigurato la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa»<sup>47</sup>. Ancora nell'ambito del processo, il giudice sulla base di massime di esperienza stereotipate nella prassi applicativa può desumere la sussistenza del dolo eventuale in capo al reo. Si tratta di indicatori fattuali che si differenziano in funzione del quadro in cui si realizza il fatto penalmente rilevante, come ad esempio le modalità della condotta, la personalità dell'autore del fatto, la sua storia e

---

<sup>44</sup> DONINI M., *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 1.2014, 79.

<sup>45</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 291.

<sup>46</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 253.

<sup>47</sup> AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 6.11.2014, 2.

le sue esperienze di vita, il grado di divergenza tra la condotta e la regola cautelare violata, il fine e il movente, la connotazione temporale della condotta, le eventuali conseguenze lesive che hanno colpito anche il soggetto attivo e anche il grado di probabilità di verifica dell'evento<sup>48</sup>.

#### 4. *Il dolo eventuale e la sottile linea di demarcazione con la colpa cosciente*

Le incertezze riguardanti il dolo indiretto hanno finito per trascinare nell'incertezza anche la colpa con previsione<sup>49</sup>, in quanto esso delinea il confine esterno dell'imputazione dolosa<sup>50</sup> perché si trova alla "frontiera" con l'illecito colposo. Per questo motivo la sua perimetrazione è una delle questioni che affligge la scienza penale, sia sul piano dogmatico che su quello probatorio, in quanto talvolta risulta complesso distinguerlo dalla figura della colpa cosciente, individuata dall'art. 43, terzo comma e configurata come circostanza aggravante comune dall'art. 61, primo comma, n. 3 c.p.

La colpa, al pari del dolo, è un atteggiamento antidoveroso perché il soggetto aveva la possibilità e il dovere di essere cauto e attento, mentre ha agito con leggerezza. Si potrebbe dire che la figura della colpa, come elemento psicologico del reato, è in confronto al dolo, una forma meno grave di volontà colpevole: nella colpa non si riscontra un'aperta ribellione alla legge, ma esiste tuttavia una disobbedienza, in quanto l'agente è venuto meno all'obbligo di usare determinate cautele<sup>51</sup>.

Il codice, all'art. 43, disciplina il delitto colposo e recita: «il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,

---

<sup>48</sup> PADOVANI T., *Diritto penale*, cit., 255.

<sup>49</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 24.

<sup>50</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 109.

<sup>51</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 305.

ordini o discipline». La forma di colpa presa in esame, la colpa cosciente, si differenzia da quella incosciente che rappresenta il caso ordinario, ovvero quando l'evento non è stato voluto e nemmeno previsto dal soggetto agente.

La colpa cosciente o con previsione costituisce una forma più grave di quella incosciente<sup>52</sup>, perché il reo, malgrado la previsione del risultato, non si è astenuto dall'azione pericolosa e per tale motivo l'art. 61, comma 3, c.p., sancisce per questa figura un aggravamento di pena.

Data questa situazione psicologica, all'agente non può essere contestata la volontà dell'evento perché egli non ha accettato il fatto posto in essere e ha agito con la sicura fiducia che l'evento previsto come possibile non si sarebbe verificato<sup>53</sup>. A questo proposito, è necessario evidenziare che non soltanto il dolo presuppone la rappresentazione dell'evento in capo all'agente, perché anche nella colpa cosciente il soggetto agisce avendo previsto l'evento, dannoso o pericoloso, come possibile conseguenza della sua condotta<sup>54</sup>: in un primo momento egli si è prospettato la possibilità di causazione dell'evento, ma, in una fase successiva, ha rimosso il dubbio ed ha agito con la ferma fiducia che l'evento non si sarebbe realizzato, contando sulle circostanze a lui esterne, sulla sua abilità personali o su altre contromisure volte ad evitare il fatto<sup>55</sup>.

#### 4.1 *Il criterio dell'accettazione del rischio*

Nel dolo eventuale l'evento si pone come incerto ma possibile concretamente, nella colpa "cosciente" l'evento ha natura astratta: l'agente esclude la possibilità in concreto di verifica dell'evento.

---

<sup>52</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 25.

<sup>53</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, cit., 313-314.

<sup>54</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 110.

<sup>55</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 26.

Dal momento che nell'ipotesi di dolo eventuale si è in presenza di un evento non perseguito intenzionalmente e previsto come possibile, a quali condizioni l'accettazione del rischio dell'evento dà luogo a dolo e quando a colpa?

Citando nuovamente il caso Thyssenkrupp, si ricordi che l'amministratore delegato è stato ritenuto responsabile di omicidio commesso con dolo eventuale, perché secondo i giudici di primo grado, egli aveva accettato il rischio, pur non avendo di mira l'evento, a seguito di una deliberazione con cui egli subordinava un determinato bene ad un altro<sup>56</sup>. L'apicale veniva accusato di essersi prospettato un fine da raggiungere, ovvero un interesse da soddisfare: non è sufficiente quindi solo la previsione del possibile verificarsi dell'evento ma è necessario che esso sia accettato come il prezzo da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. I giudici torinesi di primo grado hanno dunque ripiegato su un criterio di economicità, in base al quale al beneficio derivante dal risparmio di costi, sia in termini di mancato esborso che di contenimento delle perdite, l'imputato avrebbe deliberatamente subordinato l'interesse alla tutela della salute dei lavoratori, accettando il rischio del verificarsi dell'incendio<sup>57</sup>.

Agli altri imputati, i fatti avvenuti all'interno dell'acciaieria, venivano contestati invece a titolo di colpa cosciente, sulla base della considerazione che essi, nel porre in essere la condotta nonostante si fossero rappresentati l'evento, avessero escluso la possibilità della sua realizzazione, non volendo né accettando il rischio che esso si verificasse, confidando di poterlo evitare per l'intervento di fattori esterni.

L'aggravamento di pena di cui all'art. 61, n. 3, c.p., parla di una condotta colposa che viene posta in essere «nonostante la previsione dell'evento». La previsione deve

---

<sup>56</sup> SUMMERER K, *Il caso Thyssenkrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, in FOFFANI L – CASTRONUOVO D. *Casi di diritto penale dell'economia. Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 186.

<sup>57</sup> PIVA D., "Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2.2013, 212.

sussistere al momento della condotta, non deve essere stata sostituita da una controprevisione, quale quella implicita nella rimozione del dubbio.

È evidente che il puro stato di dubbio nel quale il soggetto riversa va ascritto al campo della colpa, sia pure aggravata, non a quello del dolo. La norma è la prova dell'impraticabilità della teoria secondo la quale la colpa con previsione sarebbe caratterizzata dal superamento e dalla rimozione della rappresentazione della possibilità che l'evento si verifichi.

Si può sostenere che ogni volta che l'agente decide di agire senza aver raggiunto la sicurezza soggettiva che l'evento previsto si verificherà, alla previsione della possibilità della causazione dell'evento, in quale misura, si accompagna l'accettazione del rischio dell'evento medesimo. È necessario comprendere se la rimozione del dubbio rivesta un carattere di soggettiva serietà, in quanto l'agente sia pervenuto in buona fede al convincimento che l'evento non si sarebbe verificato, o se, invece, essa consista in un mero espediente psicologico con il quale l'agente intende, ingannare sé stesso e darsi coraggio<sup>58</sup>.

Alcune teorie, quelle volontaristiche, seguono un opposto indirizzo rispetto la riflessione dottrinale che valorizza il ruolo della rappresentazione riguardo la distinzione tra dolo e colpa: le teorie volontaristiche criticano la "previsione negativa" circa la possibile realizzazione dell'evento, che costituisce l'unico criterio idoneo a definire il meccanismo psicologico della colpa cosciente, sostenendo che proprio quest'ultimo sia il punto debole della ricostruzione. Il concetto di prova in negativo è equivoco e per questo motivo non è accettabile; peraltro il codice stesso esige la previsione dell'evento e non la previsione negativa. Sotto il profilo oggettivo, la previsione di un non evento finisce con il definire

---

<sup>58</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 29-30.

oggetto del nesso psichico un requisito che non è parte del fatto tipico perché, appunto, del fatto tipico fa parte l'evento e non la sua negazione<sup>59</sup>. Secondo questa diversa impostazione, ciò che distingue il dolo eventuale dalla colpa con previsione non è tanto l'accettazione del rischio di produrre l'evento, bensì la fisionomia e la struttura di tale accettazione. È essenziale provare se il rischio sia stato accettato per negligenza, imprudenza, imperizia oppure in seguito ad una valutazione comparativa degli interessi, come prezzo eventuale per il conseguimento dell'obiettivo. Di questa maniera, l'evento, in quanto compreso nel piano dell'agente, risulta, oltre che previsto, voluto come conseguenza del proprio comportamento<sup>60</sup>.

Per concludere, si può affermare che se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che può essere ricercato il confine tra le due figure di cui fino a qui si è parlato. Posto che nel dolo eventuale la volizione in senso proprio non esiste, si deve individuare l'atteggiamento che più si avvicini alla volizione in senso naturalistico: tale atteggiamento si può individuare nella possibilità che l'agente avrebbe agito anche nella certezza di causare l'evento. Questa impostazione ha il vantaggio di creare un collegamento diretto, anche se potenziale, con l'evento perché si evita di dover considerare parametri interiori di tipo emozionale, che finiscono col collegare l'imputazione soggettiva all'atteggiamento più o meno ottimistico verso l'evento o impongono di prendere in considerazione la maggiore o minore sincerità verso sé stessi<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 156 – 157.

<sup>60</sup> SUMMERER K, *Il caso Thyssenkrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 196.

<sup>61</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 158 – 159.

## 5. *Il concetto della ragionevole speranza*

Nella sentenza di primo grado, la Corte d'Assise di Torino ha affermato in capo all'amministratore delegato della società Thyssenkrupp una responsabilità a titolo di dolo eventuale, mentre, agli altri imputati, amministratori e dirigenti dell'impresa, a titolo di colpa, aggravata dalla previsione dell'evento: questa diversità del titolo soggettivo di responsabilità ha creato perplessità riguardo al reale ambito di operatività del dolo eventuale<sup>62</sup>.

Per i giudici di prime cure, nonostante la presenza di numerosi elementi che consentivano di affermare che tutti gli imputati si fossero rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino e che, parimenti, tutti gli imputati sperassero, nonostante la prevedibilità, la previsione e la rappresentazione dell'evento, che non capitasse nulla, solo la speranza nella non verificazione dell'evento degli imputati, ad esclusione dell'a.d., avrebbe posseduto il carattere della ragionevolezza, necessario, secondo la Corte torinese, per la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa cosciente. Ciò in quanto, mentre i dirigenti e i membri del comitato esecutivo avrebbero potuto ragionevolmente confidare nel fatto che i propri diretti superiori gerarchici in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto, l'Amministratore delegato non poteva confidare in alcun fattore, alcun elemento in forza del quale egli potesse ragionevolmente sperare che non sarebbe capitato nulla<sup>63</sup>. Tra i criteri, proposti dalla dottrina per individuare la sottile linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione, il criterio della speranza mostra la sua infondatezza, in quanto, anche nel caso di dolo indiretto, l'agente può sperare che l'evento non si verifichi, ancora più se il verificarsi della conseguenza del suo comportamento, sia

---

<sup>62</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 305.

<sup>63</sup> AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, cit., 5.



esso omissivo o commissivo, precluda il compimento del risultato desiderato e determini conseguenze sfavorevoli per il reo medesimo<sup>64</sup>.

Ancora una volta, la giurisprudenza si è avvalsa del criterio dell'accettazione del rischio per affermare la sussistenza del dolo eventuale perché l'amministratore delegato avrebbe svolto una vera e propria deliberazione, con la quale avrebbe subordinato il bene e l'incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali: in ciò, i giudici di merito ravvisavano l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato, e dunque, il dolo eventuale di omicidio.

La Corte d'Appello di Torino si è espressa in parziale accoglimento della sentenza di primo grado, in quanto non condivideva alcuni passaggi argomentativi e ha riqualificato i reati oggetto della condanna dell'amministratore delegato nei delitti di omicidio colposo e incendio colposo, aggravati dalla previsione dell'evento, rideterminando nel contempo le pene inflitte agli altri imputati e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Da un lato, infatti, la Corte d'assise di appello contestava la diversa valutazione, su una scala di «ragionevolezza», della speranza posseduta dall'a.d., rispetto a quella degli altri imputati. Secondo la Corte, infatti, sebbene la decisione di posticipare le somme impegnate per la messa in sicurezza degli impianti fosse certamente attribuibile all'a.d., nessuno degli altri imputati avrebbe potuto ragionevolmente sperare che quest'ultimo cambiasse all'improvviso indirizzo e ponesse mano da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni e, anche se gli imputati avessero avuto tale speranza, questa non sarebbe apparsa certo più ragionevole di quella ricostruita in capo all'a.d.<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 42-43.

<sup>65</sup> Ass. App. Torino, 28.2.2013.

Altre, ad avviso dei giudici d'appello, erano le ragioni che consentivano di ritenere che tutti gli imputati avessero agito nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati; in particolare, il fatto che il verificarsi dei focolai costituisse una routine all'interno dello stabilimento e che questi venissero spenti dagli operai, aveva portato tutti a confidare che si sarebbero evitati incendi così disastrosi come quello della notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Proprio in questo erroneo confidare che nulla di grave si sarebbe verificato nascerebbe il rimprovero a titolo di colpa cosciente a carico degli imputati.

Dall'altro lato, poi, i giudici dell'impugnazione notavano come proprio la verifica ipotetica in ordine al comportamento che avrebbe tenuto l'imputato nel caso in cui si fosse rappresentato come certo il verificarsi dell'incendio, verifica imposta dalla prima formula di Frank e omessa dalla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto orientare verso una soluzione nettamente negativa in ordine alla sussistenza del dolo eventuale. Mettendo a confronto, infatti, l'obiettivo perseguito dall'a.d., consistente nell'accantonamento dei fondi, con l'evento di danno non voluto, ma previsto come possibile, un incendio diffusivo e di difficile spegnimento, che avrebbe messo a repentaglio la vita di un numero indefinito di persone e lo stesso dell'impianto, la Corte riteneva altamente improbabile che l'a.d. avesse subordinato il bene dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali. Nella sentenza in commento, è utile ribadire come i giudici d'appello abbiano operato una compenetrazione tra il giudizio ipotetico e il bilanciamento, potendo escludere la sussistenza del dolo eventuale perché la verifica dell'evento, rappresentato come possibile, costituisce la frustrazione dello scopo perseguito<sup>66</sup>.

Palese che accettando il verificarsi degli eventi, l'a.d. non solo non avrebbe fatto prevalere l'obiettivo economico ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da

---

<sup>66</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 314.

annullarlo e soverchiarlo totalmente. Si può concludere che si sarebbe trattato di una vicenda in cui la verifica dell'evento diventa la negazione dell'obiettivo perseguito ed in relazione alla quale, pertanto, si sarebbe potuto affermare con ragionevole sicurezza che, se l'a.d. si fosse rappresentato come certo il verificarsi dell'incendio, si sarebbe astenuto dall'agire<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, cit., 7.



### III. LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA CASSAZIONE

1. I chiarimenti della Suprema Corte 2. Gli indicatori del dolo 3. La formula di Frank 4. Le motivazioni della sentenza n. 38343/2014

#### 1. *I chiarimenti della Suprema Corte*

Alla luce di numerose sentenze che hanno tentato di determinare quando si configuri il dolo eventuale e quando la colpa con previsione, era necessario un definitivo chiarimento sul tema e, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, ha infine posto un punto fermo sulla *vexata quaestio*, riconducendo la responsabilità dell'amministratore per la vicenda di cui si è parlato nell'alveo della colpa "cosciente".

Verso la sentenza pronunciata in appello tutte le parti hanno proposto ricorso alle Sezioni Unite, richiedendo al collegio l'individuazione della esatta linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa con previsione.

Con la sentenza della Cassazione sul caso Thyssenkrupp, i giudici si sono dedicati a passare in rassegna una volta per tutte le principali tesi emerse nell'elaborazione teorica e nella prassi in relazione all'annoso problema della definizione del dolo eventuale, e della sua distinzione dalla figura della colpa cosciente. La Suprema Corte ha voluto specificare che, quando si cerca di individuare la famosa "linea di confine", è importante comprendere che la famosa locuzione non intende che tra dolo eventuale e colpa con

previsione ci sia una «sfumata continuità»: esse sono forme di colpevolezza diverse alla radice, si potrebbe affermare antitetiche. Esse fanno parte di due insiemi separati, diversa è la struttura della previsione; diverso è l'evento; diverso è lo sfondo dell'agire umano e diverso è l'animus<sup>1</sup>.

Per questi motivi deve essere respinto quell'orientamento, frequente nella giurisprudenza, che individua nella colpa cosciente una previsione seguita da una controprevisione, vale a dire una previsione negativa circa la verifica dell'evento, mentre nel dolo eventuale vi sarebbe un dubbio irrisolto. Tale soluzione interpretativa, come si legge nella sentenza, svuoterebbe l'imputazione soggettiva di ogni reale contenuto volitivo riguardo al nesso tra condotta ed evento.

Invero, come riaffermano le Sezioni Unite, «nel dolo si è in presenza dell'agire umano, ordinato, organizzato, finalistico». Vi è «un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta antiggiuridica. (...) Il dolo esprime la più intensa adesione interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza; la più diretta contrapposizione all'imperativo della legge»<sup>2</sup>. Di conseguenza, con il dolo deve accompagnarsi la precisa conoscenza di tutti gli elementi del fatto descritto dalla norma incriminatrice e quindi l'oggetto della rappresentazione

---

<sup>1</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 178.

<sup>2</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 179.

deve appartenere al mondo del reale, della concretezza e deve essere altamente probabile perché solo ad un evento con queste caratteristiche si può fondare la relazione di adesione interiore che configura l'imputazione soggettiva.

Ben diversa è la colpevolezza colposa, caratterizzata dalla violazione di regole cautelari cui consegue la produzione dell'evento lesivo. In questo caso, l'evento deve essere la realizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare; mentre, dal punto di vista soggettivo è sufficiente che la relazione tra la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella colpa con previsione si verifica una situazione più marcata perché la verifica del reato, da una prospettiva di tipo teorico, diventa concretamente presente nella mente dell'agente, ovvero egli si presenta in concreto il legame causale rischioso.

Ecco che l'essenza della colpa cosciente risiede dove l'agente è consapevolmente dentro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza o altra ragione biasimevole, non agisce doverosamente. Tale contesto si differenzia per il dolo eventuale, basato sulla positiva adesione da parte dell'agente all'evento collaterale che, ancor prima di essere accettato, viene lucidamente rappresentato<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 180-181.

Essenziale è un'altra precisazione delle Sezioni Unite: la previsione è elemento comune sia al dolo eventuale che alla colpa cosciente, ne deriva che l'elemento distintivo deve rintracciarsi nella volizione, la quale si configura solamente nel dolo. La sentenza sul caso Thyssenkrupp supera la teoria dell'accettazione del rischio, chiarendo che essa è compatibile unicamente con un'imputazione di tipo colposo e infatti, per configurare il dolo eventuale è necessario riscontrare non una semplice accettazione di un rischio generico, ma piuttosto l'accettazione di uno specifico evento. Detto questo, l'evento è voluto quando l'agente lo considera come il prezzo eventuale che è disposto a pagare pur di raggiungere il suo obiettivo.

Il c.d. criterio del bilanciamento, come sopra descritto, può essere accolto quando utilizzato per comprendere il nesso psicologico, ovvero il ragionamento interiore del reo, per comprendere la sussistenza o meno dell'adesione alla verifica dell'evento. La formula del bilanciamento risulta però vuota di contenuto immediatamente precettivo, in quanto essa ha natura espressamente "aperta" perché non costituisce una regola per distinguere tra dolo e colpa sul piano concettuale, bensì per collocare il momento dell'accertamento<sup>4</sup>. Essendo consapevoli della complessità dell'accertamento giudiziale dell'elemento soggettivo del reato, le Sezioni Unite hanno stilato un elenco di indici rivelatori del dolo eventuale.

---

<sup>4</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, 4.6.2015, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 20.



## 2. *Gli indicatori del dolo*

La problematica che contorna il dolo eventuale, ma anche il dolo in generale, risente della difficile dialettica tra “dimensione interiore” e “dimensione esteriore” e della pericolosa sovrapposizione tra “oggetto” e “accertamento”<sup>5</sup>. Dovendo indagare la sfera interiore, l’indagine riguardante il dolo eventuale si deve collocare sul piano indiziario: la Corte di Cassazione chiarisce, però, che gli indicatori del dolo non raffigurano la colpevolezza, ma sono strumenti per la ricostruzione del processo decisionale ed i suoi motivi<sup>6</sup>.

La Corte ha stilato un elenco di ben undici indicatori del dolo, presi dalla giurisprudenza degli ultimi anni, attinente a diversi ambiti come l’uso delle armi e incidenti stradali, chiarendo che tale elenco ha portata generale e fa parte di un catalogo aperto, suscettibile di ulteriori integrazioni.

La natura diversa degli indicatori implica, anche solo da un punto di vista astratto, che ciascuno di essi muti a seconda della macroarea di illecito di riferimento. Alcuni indicatori proposti dalla Suprema Corte, saranno apprezzabili in certi casi, ma impensabili in altre tipologie di delitti: è il caso, per esempio, della condotta immediatamente successiva al fatto, che potrà essere indiziante negli incidenti stradali, ma che non ha senso valorizzare nell’infortunistica sul lavoro, come nel caso Thyssenkrupp. Altri indici potrebbero coprire dei ruoli marginali o centrali a seconda della casistica, altri

---

<sup>5</sup> SUMMERER K., in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell’economia. Impresa e sicurezza*, Bologna, 2015, 198.

<sup>6</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 183.

prenderanno una direzione probatoria alquanto differente: la durata della condotta, solitamente breve nell'incidente stradale, al contrario è assai prolungata nelle condotte omissive proprie dell'infortunistica sul lavoro<sup>7</sup>.

Il primo indicatore è la modalità della condotta che assume un ruolo cruciale nei delitti di sangue, dove, in mancanza di una probabilità di verificazione dell'evento prossima alla certezza, non potendo affermare il dolo diretto, vengono analizzati alcuni fattori quali le caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi e le parti prese di mira e quelle colpite<sup>8</sup>.

In questi casi, la modalità dell'azione non è paragonabile ad una condotta alternativa lecita: il contesto illecito in cui avviene l'azione non presenta regole cautelari propriamente dette. Ne discende che gli unici elementi fattuali dai quali estrapolare la psicologia del reo sono le peculiarità della condotta concretamente tenuta, dalla quale si può dedurre il grado di prevedibilità dell'evento, atto a ipotizzare un'adesione dell'agente allo stesso<sup>9</sup>.

Un secondo indicatore è la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, il quale rileva, invece, in quegli ambiti retti da discipline cautelari, come quelli relativi alla circolazione stradale. In questo contesto, quanto più è grave la violazione della norma cautelare, tanto più sfocia verso un'ottica dolosa: le concrete modalità dell'azione si

---

<sup>7</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 41-42.

<sup>8</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 184.

<sup>9</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 23.

possono paragonare al comportamento che l'agente avrebbe dovuto tenere in conformità alle regole cautelari prescritte per quell'attività<sup>10</sup>.

Al terzo punto, come nella sentenza n. 38343/2014, si trovano la personalità e le pregresse esperienze dell'agente. Questi elementi influiscono soprattutto sul piano conoscitivo perché con essi si deve ricostruire a posteriori quale sia stata la percezione soggettiva della probabilità dell'evento e della sua pericolosità: tentare di capire la personalità dell'agente, la sua cultura, la conoscenza del contesto e la sua intelligenza sono utili all'organo giudicante per capire se egli abbia realizzato appieno le possibili conseguenze del suo comportamento; la *ratio* di questo indice è immedesimarsi nella persona che ha violato l'ordinamento.<sup>11</sup>

Il quarto indice rivelatore consiste nella durata e nella ripetizione della condotta: quando il reo ha studiato la condotta, l'ha ponderata e l'ha protratta nel tempo, si apre la via per l'imputazione a titolo di dolo eventuale. Chi persiste con un certo comportamento è portato a conoscere meglio le circostanze in cui agisce ed a prefigurarsi il possibile esito lesivo delle proprie azioni con sufficiente chiarezza; al contrario, una decisione messa in atto impulsivamente può essere causata da un'insufficiente riflessione e, quindi, si potrebbe configurare la colpa cosciente. Si tenga presente però, come osserva autorevole dottrina non si esclude che, nella psiche dell'agente, la valutazione comparativa, il c.d.

---

<sup>10</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 24.

<sup>11</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, Milano, 2018, 332.

bilanciamento, si presenti particolarmente rapida, avvenendo anche solo in pochi secondi<sup>12</sup>.

Avvisaglia del dolo eventuale sarebbe anche il comportamento successivo al fatto. Se da un lato, chi abbia cagionato l'evento lesivo cerchi di porvi rimedio o risulti palesemente pentito, gli verrà sicuramente contestata la colpa; dall'altro lato, se l'agente si dia alla fuga dal luogo del reato, non significa necessariamente che gli si possa contestare il dolo: la fuga può essere determinata sì dalla volontà di evitare le conseguenze del proprio agire, ma anche da una reazione conseguente ad uno *shock* derivato dall'evento<sup>13</sup>.

Come sesto indicatore il Supremo Collegio individua il fine della condotta, ovvero «la sua motivazione di fondo»<sup>14</sup>, accostata alla compatibilità dello stesso con l'evento collaterale.

Nel catalogo, troviamo al settimo posto la probabilità di verificazione dell'evento. Essa, precisa la Cassazione, non deve essere considerata in astratto bensì dal punto di vista dell'agente, in base alla sua percezione precedente al verificarsi dell'evento. La probabilità in questione è sintomo di dolo in ragione del fatto che, in presenza di rappresentazione dell'evento come altamente probabile è maggiormente plausibile che il reo ne abbia effettivamente accettato la verificazione, mentre risulta meno semplice la configurazione della stessa quando il fatto sia previsto come scarsamente verificabile.

---

<sup>12</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 35.

<sup>13</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 25.

<sup>14</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 185.

All'ottavo punto si trovano le conseguenze negative o lesive anche per l'autore in caso di verifica. Questi esiti possono consistere nella morte o lesioni dell'agente, oppure in danni economici e di immagine per l'impresa nei casi di infortuni sul lavoro: le conseguenze negative per il reo compromettono totalmente gli scopi che egli sperava di portare a compimento, si configura in questo contesto il "fallimento del piano", circostanza che si collega alla formula di Frank<sup>15</sup>.

Si percepisce una dissonanza del comportamento del soggetto che ha agito a fini illeciti e quella dell'uomo ragionevole perché, in una visione comune, si dà per scontato che l'essere umano agisca con il fine di tutelare i propri interessi e non andare contro di essi: l'uomo ragionevole, quindi, non accetterà la verifica di un evento che comporterà delle conseguenze negative, anche gravi, nei suoi confronti. Invero è possibile che ci si trovi in presenza di un agente che ama il rischio e per questa ragione mette in pericolo la sua stessa vita o sia perfino indifferente alle conseguenze per sé stesso<sup>16</sup>. È molto frequente che per infinite ragioni l'uomo esponga sé stesso a situazioni rischiose, senza che si accetti il possibile effetto del rischio. Questo non avverrebbe se fosse sicuro il verificarsi della conseguenza lesiva, che non si è disposti a pagare; per esempio l'alpinista rischia consapevolmente, ma non mette in conto di precipitare<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 28.

<sup>16</sup> DE MURO G. P., *Il dolo. L'accertamento*, Milano, 2010, 517.

<sup>17</sup> EUSEBI L., *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 33.

Il nono indice riguarda il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione, Il cd. "contesto illecito" consiste in un'attività che non è tollerata dall'ordinamento; si tratta di operazioni in nessun modo tollerate dalle norme vigenti, e compatibili con l'accettazione di un evento lesivo. L'agente si è collocato «in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge» e ad opinione dei giudici di legittimità, «una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo»<sup>18</sup>.

Il sentiero logico seguito dalla Cassazione sta nel fatto che il soggetto che sta svolgendo un'attività lecita sembra meno disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge al contrario di chi, invece, stia agendo in un contesto non consentito.

Al decimo posto si trova un indicatore molto delicato<sup>19</sup>, cioè la speranza, la fiducia nel fatto che l'evento non si verificherà. Gli stati affettivi ed emozionali per alcuni sono irrilevanti, al contrario per altri l'iter motivazionale che ha condotto a confidare che l'evento non si sarebbe verificato avrebbe un certo rilievo. Difatti la giurisprudenza si è dibattuta molto nel carattere ragionevole o irragionevole della speranza, come nel caso Thyssenkrupp.

---

<sup>18</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 186.

<sup>19</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 30.

### 3. *La formula di Frank*

L'ultimo, indicatore più importante e controverso di tutti, è la prima formula di Frank, che recita: "vi è dolo eventuale quando l'agente avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza che l'evento probabile si sarebbe in concreto verificato".

La formula non è un tentativo di definizione in termini cognitivi del dolo eventuale, ma è un criterio per la prova dello stesso, che muove dalla domanda relativa a quale condotta avrebbe tenuto il reo se fosse stato certo della realizzazione dell'evento tipico. Se invece l'agente, avendo avuto la certezza che l'evento si sarebbe sicuramente realizzato, avesse rinunciato ad agire, si configurerebbe in tale caso l'ipotesi di colpa cosciente<sup>20</sup>.

Il controfattuale è decisivo nella prova del dolo quando il giudizio ipotetico giunge ad una risposta positiva, perché se si può sostenere che il reo avrebbe agito egualmente, pur con la certezza del verificarsi dell'evento, si può dire che quest'ultimo sia stato considerato come prezzo certo da pagare per seguire i propri scopi. Ecco che si instaura allora l'adesione psicologica al risultato.

La questione cambia quando la risposta al controfattuale sia negativa e specificamente nel caso del fallimento del piano. In questi casi, la formula di Frank si fonde con l'ottavo indicatore: questi due indicatori indiziano fortemente la colpa, ma la selezione della soglia

---

<sup>20</sup> CANESTRARI S, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, Milano, 1999, 47.

inferiore di accesso al dolo operata dalla Suprema Corte, impedisce l'escludibilità del dolo sulla base di essi soli<sup>21</sup>.

Al fine di riscontrare se l'agente si sia rappresentato la verifica dell'evento, considerandola come variante possibile del proprio piano di azione, la formula di Frank presuppone una valutazione *ex ante* dal punto di vista del reo, riguardante l'effetto che la verifica dell'evento avrebbe avuto sul suo piano d'azione, al fine di statuire se essa rappresentasse o meno un costo che egli era davvero disposto a pagare<sup>22</sup>.

Si ponga l'esempio del soggetto che, per sfuggire dalla polizia, superi diversi incroci con il semaforo rosso, mettendo in pericolo l'incolumità di coloro che sono presenti nella stessa strada. Al momento della condotta, egli non prende in considerazione seriamente la collisione con un altro veicolo, per due ragioni: da una parte, egli stesso potrebbe essere vittima di un tale evento, dall'altra la sua fuga avrebbe comunque fine nell'ipotesi di un incidente, perché la polizia lo raggiungerebbe e lo arresterebbe.

Applicando a questo esempio la formula, si evince che l'agente non poteva aver accolto la prospettiva dell'evento, ovvero lo scontro con un'altra auto, perché tale eventualità era strettamente connessa a quella di un danno alla propria persona, o perfino alla sua stessa vita. L'inseguito ha compiuto consapevolmente un'attività pericolosa per la pubblica incolumità, senza poter scartare la possibilità di cagionare un incidente; allo stesso

---

<sup>21</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 32.

<sup>22</sup> VIGANÒ F., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 14.



momento non voleva uccidere nessuno perché tale risultato avrebbe costituito il fallimento del suo piano.

Identica argomentazione si può applicare al caso Thyssenkrupp: i giudici d'appello, al fine di provare la sussistenza della colpa cosciente in capo all'amministratore delegato, avevano sottolineato l'importanza del pregiudizio che sarebbe gravato sull'agente, scatenato dalla verifica degli eventi catastrofici avvenuti poi nello stabilimento<sup>23</sup>.

La Corte, attraverso la comparazione tra obiettivo perseguito dall'a. d. e gli eventi disastrosi, risolve in negativo la verifica ipotetica tramite la formula di Frank.

Ciò che è determinante ai fini dell'individuazione del dolo è il fallimento del piano: in una logica centrata sui costi e i benefici economici, il verificarsi della tragedia all'interno della Thyssenkrupp ne rappresenta un esempio lampante<sup>24</sup>.

Nonostante per alcuni Autori, il riferimento ipotetico attuato da Frank, sia il mezzo induttivo più idoneo a cogliere una situazione psicologica effettiva<sup>25</sup>, verso tale formula sono state mosse alcune critiche.

La prima obiezione consiste nel fatto che un ragionamento presuntivo non sarebbe idoneo per identificare il dolo, perché quest'ultimo dovrebbe costruirsi su una relazione psicologica effettiva tra agente e fatto, anziché su una ricostruzione ipotetica e

---

<sup>23</sup> SUMMERER K., in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 202.

<sup>24</sup> VIGANÒ F., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente*, cit., 15.

<sup>25</sup> EUSEBI L., *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993, 181.

immaginaria<sup>26</sup>. In sostanza, attraverso l'uso della ricostruzione di scelte che non si sono verificate nella realtà, la formula di Frank indurrebbe l'organo giudicante a basarsi unicamente sulla valutazione della personalità e sui precedenti del reo: l'organo si focalizzerebbe sull'egoismo e sulla potenziale capacità a delinquere dell'agente, pur di perseguire i propri fini<sup>27</sup>. Si dice, infatti, che la formula in questione porterebbe a profili di dolo "d'autore": tale concezione si basa sull'idea che è soggetto a punizione non tanto il fatto commesso, sebbene contrario a norme penali, quanto piuttosto il modo d'essere dell'agente, la sua insensibilità e la sua assenza di scrupoli<sup>28</sup>.

Nei confronti di tale critica altri Autori ribadiscono che ci sia sempre la possibilità che il giudizio penale venga contaminato da elementi estranei alla colpevolezza del fatto. Difatti la prova del dolo si fonda sulla narrazione precisa del contesto in cui una certa condotta è stata tenuta, al fine di accertare se possano escludersi, oltre il ragionevole dubbio, stati psicologici diversi da quello doloso<sup>29</sup>.

Altri hanno mosso un'altra critica affermando che la formula di Frank sarebbe un criterio troppo restrittivo, poiché esclude il dolo eventuale in tutte le ipotesi del c.d. fallimento integrale del piano, oppure, in caso della realizzazione di conseguenze negative per l'autore della condotta<sup>30</sup>. In tali casi, è chiaro che se l'agente avesse avuto certezza

---

<sup>26</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., 48.

<sup>27</sup> SUMMERER K., in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 203.

<sup>28</sup> PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis*, cit., 14.

<sup>29</sup> EUSEBI L., *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, Torino, 2014, 148.

<sup>30</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., 48.

dell'evento si sarebbe trattenuto dall'agire, ma ciò non significa che al momento della condotta egli non stesse realmente versando in dolo eventuale<sup>31</sup>.

Tra i casi elaborati dalla dottrina, per contestare l'utilità della formula, nelle ipotesi in cui la realizzazione dell'evento vanifichi il raggiungimento dell'obiettivo dell'agente, si ricordi il caso elaborato da Lacmann: un giovane scommette venti marchi di essere in grado di colpire una sfera di vetro tenuta in mano da una ragazzina, che si trova dietro il banco di una fiera. Prima di sparare, però, il soggetto si prepara una via di fuga per l'eventualità che il colpo non vada a segno e cagioni dei danni; quindi spara, colpisce la ragazzina, uccidendola. In questa situazione è evidente che l'agente, se avesse saputo come sarebbero andate le cose, mai avrebbe sparato, poiché dall'evento verificatosi non avrebbe tratto alcun vantaggio. Tuttavia, l'evento morte deve essergli imputato a titolo di dolo eventuale, perché egli ha previsto in modo concreto la verifica dell'evento e, nonostante ciò, ha deciso consapevolmente di agire pur di non perdere la possibilità di vincere i venti marchi.

---

<sup>31</sup> CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., 48.

#### 4. *Le motivazioni della sentenza n. 38343/2014*

La Corte di Cassazione critica la logica seguita dai giudici di prime cure, perché questi avrebbero interpretato i fatti alla luce della teoria dell'accettazione del rischio, teoria che la stessa Corte ha rifiutato, chiarendo che il dolo eventuale implica non una semplice condizione di rischio bensì un evento specifico<sup>32</sup>.

Un'altra critica avanzata riguarda la distinzione dell'atteggiamento psichico, infatti, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente distinto le posizioni dell'amministratore delegato e degli altri imputati perché «essi erano i protagonisti attivi del medesimo processo decisionale e vi contribuirono, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie prerogative»<sup>33</sup> e per questa ragione pare troppo artificiosa la comparazione tra speranza ragionevole e irragionevole.

La sentenza di primo grado, inoltre, secondo la Suprema Corte, è basata su un errore logico che combina la personalità dell'amministratore delegato e il movente, che consisterebbe nel risparmio di risorse. La Cassazione ribalta del tutto questo ragionamento, affermando che non vi sono elementi probatori concreti per sostenere un movente di profitto per l'azienda. È proprio la personalità dell'a. d. ad ostacolare la tesi della sentenza di primo grado<sup>34</sup>: la società aveva avviato una campagna di lotta senza quartiere al fuoco e, quindi, essendo stato affidato ad Espenhahn un ruolo centrale in

---

<sup>32</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, 189.

<sup>33</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, cit. 189.

<sup>34</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, cit. 189.

suddetta campagna, egli non avrebbe avuto nessuna ragione di non osservare le direttive emanate dalla *holding*<sup>35</sup>.

Ancora, la sentenza della Corte d'Assise di Torino risulta debole perché, come afferma la Cassazione, i giudici hanno sottovalutato il fatto che, prima di ogni visita dell'a.d. a Torino, lo stesso venisse “tirato a lucido” ad iniziativa del direttore di Salerno e per questo motivo, Espenhahn non ha potuto percepire le condizioni reali in cui versava lo stabilimento.

Nella motivazione della sentenza di primo grado, non compare nessun riferimento alla prima formula di Frank e in quella di secondo grado il richiamo alla stessa sembra puramente formale, tenendo presente che nella motivazione i giudici hanno affibbiato un ruolo prevalente al criterio economico e alla personalità dell'imputato.

Nemmeno l'intervento delle Sezioni Unite ha permesso di superare le critiche e le perplessità destinate dalla formula, perché ancora non ne è chiaro quale il suo reale utilizzo e nemmeno i criteri per individuare gli eventuali indicatori della presenza della volontà di agire ad ogni costo. La Cassazione ha precisato che l'accertamento del dolo eventuale non può essere affidato esclusivamente a tale strumento euristico<sup>36</sup>, nonostante ciò la formula di Frank è il criterio più famoso di accertamento del dolo eventuale: essa permette di delimitare l'atteggiamento e la presa di posizione dell'agente nei confronti dell'evento,

---

<sup>35</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 33-34.

<sup>36</sup> Cass. pen., SS. UU., 24.4.2014, n. 38343, 187.

escludendo i casi in cui egli non abbia valutato la situazione e le conseguenze, e permette di approfondire le motivazioni che hanno spinto il reo ad agire, al fine di intuire il valore sintomatico<sup>37</sup>.

Per concludere, si ritorna a chiedersi se, a seguito della sentenza della Cassazione riguardante la vicenda Thyssenkrupp, la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente sia stata veramente tracciata in modo netto.

Come si può desumere dalle osservazioni fin qui elaborate, le teorie più utilizzate dalla giurisprudenza come la teoria del consenso, la prima formula di Frank, o la teoria della ragionevole o irragionevole speranza, non si sono mostrate completamente esaustive poiché hanno bisogno di riscontri ulteriori per poter essere effettivamente utilizzate nella dimensione del processo<sup>38</sup>.

Gli esiti raggiunti non si possono definire soddisfacenti, dal momento che tra le definizioni espresse dalla dottrina e le decisioni riguardanti i singoli casi concreti perdura una forte discrasia e perché ancora non è stato delineato un criterio univoco per verificare la presenza del dolo eventuale o della colpa cosciente<sup>39</sup>.

Anche se la domanda su quale sia il discrimine tra dolo eventuale e colpa con previsione sia ancora in cerca di una risposta definitiva, al lavoro svolto dalla Cassazione, tramite la sentenza Thyssenkrupp, si può riconoscere il superamento delle formule definitorie, come

---

<sup>37</sup> SUMMERER K., in FOFFANI L. – CASTRONUOVO D., *Casi di diritto penale dell'economia*, cit., 206.

<sup>38</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 336.

<sup>39</sup> RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, cit., 451.

il rifiuto dell'ambiguo criterio dell'accettazione del rischio, e anche la rivalutazione di un profilo volitivo tangibile del dolo, tramite il principio del bilanciamento. Inoltre, il riconoscimento dell'importanza del momento probatorio, ha messo un punto alla "stagione" della dogmatica delle formule, orientata verso la ricerca della formula ideale, per aprirne una nuova, quella della pratica degli indicatori<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori*, cit., 41.





## BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Casi di diritto penale dell'economia. Impresa e sicurezza*, a cura di L. Foffani, D. Castronuovo, Bologna, 2015.

AA. VV., *Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale*, a cura di R. Pezzani, Ariccia (Roma), 2019.

AA. VV., *Il mistero del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012*, a cura di D. Brunelli, Torino, 2014.

AA. VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2019.

AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2014

AMATO D., *Infortuni sul lavoro e responsabilità "231": dalle sentenze sul caso "Thyssenkrupp" un avallo definitivo?*, in *Riv. 231*, 2014

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1980.

CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999.

CANESTRARI S., *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base consentito*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2014.

CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thysse e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2015.

CERQUETTI G., *La rappresentazione e la volontà dell'evento nel dolo*, Torino, 2004.

DE MURO G. P., *Il dolo. L'accertamento*, Milano, 2010

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2012

DEMURO G. P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2012.

DONINI M., *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2014.

EUSEBI L., *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella storia del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000.

EUSEBI L., *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993.

EUSEBI L., *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2014.

MARINUCCI G. – DOLCINI E. – GATTA G. L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018

MARINUCCI G., *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, in *Riv. it. Dir. e proc. pen.*, 2003

PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2019.

PIVA D., “*Tesi*” e “*antitesi*” *sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2013

PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

RAFFAELE S., *Essenza e confini del dolo*, Milano, 2018.

VIGANÒ F., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente*, in *Riv. Dir. pen. cont.*, 2014.

## **GIURISPRUDENZA**

Ass. App. Torino, 28.2.2013

Ass. Torino, 15.4.2011

Ass. Torino, 28.2.2013

Cass. pen., sez. II, 20.12.2005, n. 3615

Cass. pen., sez. VI, 23.6.2006, n. 32627

Cass. pen., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343

Cass. Sez. 1, 1.2.2011, n. 10411

Cass. Sez. 1, 2011, n. 30472

Cass. Sez. 4, 2010, n. 11222